



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 - 30173 Venezia-Mestre

MIUR/AOODRVE (vedasi timbratura in alto)

Venezia (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti
Uffici Ambiti Territoriali del Veneto

e p.c. Ai Dirigenti Scolastici
Istituti scolastici ogni ordine e grado

Ai Rappresentanti regionali OO.SS.
comparto Scuola

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale docente, educativo e ATA con decorrenza 1/9/2021.
D.M. n. n. 159 del 12.11.2020 e nota MI prot. 36103 del 13.11.2020 già trasmessi in data 16.11.2020.

Si fa seguito all'invio - in data 16.11.2020 - del D.M. n. 159 del 12.11.2020 e della nota MI prot. 36103 del 13.11.2020 con i quali vengono regolamentate le cessazioni dal servizio per il personale indicato in oggetto a decorrere dall'1.9.2021.

Si evidenzia il termine del **7 dicembre 2020** per la presentazione delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Il medesimo termine deve essere osservato anche dai dipendenti che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

Entro la medesima data del 7 dicembre 2020 gli interessati hanno facoltà, tramite *Polis* di revocare le istanze già inoltrate.

Le domande di cessazione dal servizio devono essere inoltrate tramite la procedura web *Polis "Istanze on line"* del sito internet del MIUR (<http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml>); la funzione permette la compilazione di due istanze separate: una riguarda le tipologie di cessazione consuete, l'altra riguarda esclusivamente l'opzione cosiddetta "quota 100". In presenza di entrambe le domande, la domanda di cessazione formulata per "quota 100" verrà considerata in subordine all'altra.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'art.1, comma 257, della legge 208/2015 ovvero per raggiungere il minimo contributivo devono essere presentate, al Dirigente Scolastico della scuola di servizio, in forma **cartacea entro il medesimo termine del 7 dicembre 2020**.

Le domande di pensione, secondo le indicazioni riportate nella citata nota MI prot. 36103 del 13.11.2020, dovranno essere, invece, **inviare direttamente all'ente previdenziale (INPS), esclusivamente** attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'istituto, previa registrazione;
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Si richiama infine l'attenzione delle SS.LL. su alcuni punti della predetta nota MI prot. 36103 del 13.11.2020:

- **Applicazione dell'articolo 72 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008.**
Come noto, il decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, **ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età** di cui all'art. 509 - comma 5 - del D.Lgs. 297/94, lasciando invece invariato il comma 3 del predetto art. 509 che disciplina i trattenimenti in servizio **per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione**. Ne consegue che nel 2021 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo **67 anni** di età entro il 31 agosto 2021, **non sono in possesso** di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
L'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha tuttavia previsto che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere trattenuto in servizio per non più di tre anni. Il trattenimento è autorizzato, con provvedimento motivato, dal Dirigente scolastico.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 - 30173 Venezia-Mestre

• **Limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio**

Si ricorda che l'art. 2, comma 5, del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 125/2013 ha statuito che il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio rimane fissato a **65 anni**.

Pertanto, i dipendenti che raggiungano i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) entro il 31 agosto 2021, dovranno essere obbligatoriamente collocati a riposo al compimento del predetto limite ordinamentale dei 65 anni. Il predetto personale è comunque tenuto a presentare la domanda di pensione all'INPS.

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2021, la cessazione del servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.

• **Gestione delle Istanze**

L'accertamento del diritto pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale, dandone periodico riscontro al MIUR, per la successiva comunicazione al personale, **entro il 24 maggio 2021.**

Le cessazioni dovranno essere convalidate a SIDI dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Gli Uffici Ambiti Territoriali sono tenuti a provvedere all'esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatto e computo prodotte entro il 31.8.2000 e non ancora definite quale attività propedeutica ai successivi flussi di informazione INPS/MIUR.

Le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere progressivamente sistemate entro il 5 febbraio 2021.

• **APE sociale – Pensione anticipata per i lavoratori precoci**

La nota MI prot. 36103 del 13.11.2020 precisa che il personale interessato all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potrà presentare domanda di cessazione dal servizio, dopo il riconoscimento delle condizioni di accesso da parte dell'INPS, con modalità cartacea **entro il 31 agosto 2021.**

• **Trattamenti previdenziali – TFS (trattamento di fine servizio) e TFR (trattamento di fine rapporto)**

Si rimanda all'attenta lettura della nota MI prot. 36103 del 13.11.2020.

Flusso di informazioni fra INPS e MIUR

La necessaria attività di completamento della posizione assicurativa di cui al punto "Gestione delle Istanze", sia con riguardo agli adempimenti degli UAT che delle II.SS., risulta propedeutica alla certificazione, da parte dell'INPS, del diritto a pensione del dipendente.

In merito, si raccomanda l'utilizzo **dell'applicativo nuova Passweb** che rappresenta l'unico strumento di scambio di dati fra l'istituto e le pubbliche Amministrazioni.

Limitatamente all'anno in corso e con riguardo alla situazione emergenziale in atto, qualora l'utilizzo del predetto applicativo non risulti ancora possibile, l'Ambito territoriale/Istituzione scolastica dovrà aggiornare, con cadenza settimanale - e sempre con rispetto della prevista data del 5 febbraio 2021 - i dati sul sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di consultare e utilizzare le informazioni ivi presenti.

Si comunica che, come avvenuto nei decorsi anni scolastici, l'assistenza alle II.SS. viene assicurata da ogni Ufficio Ambito Territoriale, oltre che con le attività di formazione già promosse sul territorio, mediante la costituzione di nuclei interni di supporto e mediante la conferma degli accordi già vigenti tra l'Ufficio stesso e l'ente previdenziale locale.

Si ringrazia per la costante collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela PALUMBO

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse



Firmato digitalmente da
PALUMBO CARMELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA